



COMUNE DI ROSÀ  
PROVINCIA DI VICENZA

## CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
N. 52 DEL 29/12/2022

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig.ra **Grandotto Chiara** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, assiste l'infrascritto **VICE SEGRETARIO Dott.ssa Sabrina Bonato**.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

|                   | Pres | Ass. |                      | Pres. | Ass. |
|-------------------|------|------|----------------------|-------|------|
| MEZZALIRA ELENA   | X    |      | MARCHIORELLO ANTONIO | X     |      |
| BORDIGNON PAOLO   | X    |      | ANDREOTTI DAVIDE     | X     |      |
| BIZZOTTO SIMONE   | X    |      | BAGGIO FILIPPO       | X     |      |
| POGGIANA MODESTO  | X    |      | BAGGIO GIAN PAOLO    | X     |      |
| BIZZOTTO CATERINA | X    |      | VANIN GIULIA         | X     |      |
| GRANDOTTO CHIARA  | X    |      | ZEN ANGELO           | X     |      |
| PIOTTO GABRIELE   |      | X    | GUIDOLIN EMANUELE    | X     |      |
| ZONTA FEDERICA    | X    |      | BIZZOTTO MATTEO      | X     |      |
| FAGGION SILVIA    | X    |      |                      |       |      |

Così presenti n. 16 su **17 Consiglieri** assegnati e in carica.

Partecipa l'Assessore esterno Marianna Visintin.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori Consiglieri: ZONTA FEDERICA, MARCHIORELLO ANTONIO, GUIDOLIN EMANUELE

**OGGETTO:** MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PRESIDENTE:**

Punto n.7: “Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”. La parola al Sindaco.

### **SINDACO:**

In questo caso si tratta di una modifica, o meglio, di un aggiornamento al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Premesso che l'art.52 del D.Lgs. 446/1997, prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. Tenuto conto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione. Noi siamo a proporre con questa delibera di andare ad aggiornare il regolamento a favore del contribuente, grazie all'introduzione dell'art.9, che prevede: “Nel caso di parziale o omesso versamento del canone, il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con il rinvio alle modalità legislative previste ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 472 del '97 e successive modifiche”. Quindi, visto il D.Lgs. 124/2019, art.10-bis che estende il ravvedimento operoso dei tributi erariali anche ai tributi locali, con la possibilità di regolarizzare i propri versamenti fino a 5 anni dalla data dell'omesso o errato versamento e che la regolarizzazione è possibile, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza. Considerato che si rende necessario modificare l'art.20, l'art.60 e l'art.74 del vigente regolamento, noi proponiamo questa modifica - assunto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti - proponiamo questa modifica a vantaggio del contribuente e quindi dei cittadini.

**PRESIDENTE:**

Grazie, Sindaco. Vi sono interventi? Prego, Consigliere Baggio.

**CONSIGLIERE GIAN PAOLO BAGGIO:**

Prendiamo atto di questo aggiornamento e di questa variazione. Quindi art.20 comma 9, art.6 e poi anche art.67 di questa variazione; però vedo che nell'art.67, l'entrata in vigore, è 1° gennaio 2021, e lo stesso anche nell'art.78, è giusto il 1° gennaio 2021, quindi è retroattivo di 2 anni in pratica?

**SINDACO:**

No, è 1° gennaio 2022. Perché la normativa prevede, ho letto prima un passaggio, il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione.

**CONSIGLIERE GIAN PAOLO BAGGIO:**

Quindi stiamo approvando il '22, quindi è il 1° gennaio 2022?

**SINDACO:**

Sì, siamo retroattivi di un anno, 2022.

**CONSIGLIERE GIAN PAOLO BAGGIO:**

Quindi sono da variare queste due date?

**SINDACO:**

Sì.

**CONSIGLIERE GIAN PAOLO BAGGIO:**

Poi, per quanto riguarda l'art.69 sulle tariffe, è demandato alla Giunta di determinare queste tariffe, e se non vengono cambiate valgono quelle dell'anno... chiedo: sono state variate come tariffe? Quindi per l'anno nuovo entrano in vigore quelle già...?

**SINDACO:**

Mi inserisco per rispondere: no, noi siamo andati in Giunta lunedì scorso, ma per una variazione delle tariffe, che non c'entra niente con questa parte qua. Sono diritti di Segreteria volti alle pratiche di utilizzo del suolo pubblico, legate insomma alla normativa seguita dalla Polizia Locale, variazione dei sensi di marcia e non mi ricordo adesso... erano tre. Che sono state parificate a 25 euro, quindi un costo pratico, equivalente ad un diritto di Segreteria. Ma non c'entra niente con questa cosa.

**CONSIGLIERE GIAN PAOLO BAGGIO:**

Sì ecco, ormai non si può più modificare le tariffe, ci piacerebbe sapere con le tariffe attuali nel

2022 quanto il Comune introita da queste tariffe.

*(Intervento svolto lontano dal microfono)*

**CONSIGLIERE GIAN PAOLO BAGGIO:**

Ecco, viste però, noi come Lista Civica, le difficoltà che hanno incontrato le associazioni di categoria in questi ultimi anni per il Covid e poi per l'aumento dei prezzi e tutto, ormai non si può più fare, ma avremmo domandato alla Giunta di prendere in considerazione la riduzione di queste tariffe, invece.

**VICESINDACO:**

Comunque, in ogni caso, nel periodo del Covid hanno avuto degli sgravi, cioè non hanno pagato. C'era la normativa che bloccava tutte le tariffe e sono già state agevolate. Adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere quale sarà l'introito e poi valuteremo insieme insomma.

**CONSIGLIERE GIAN PAOLO BAGGIO:**

Va bene. Prendiamo atto di questo, ecco, con le correzioni quindi che ci sono da fare, quelle due correzioni sulla... Dichiarazione di voto: noi prendiamo atto di questo, però ci asteniamo quindi dall'approvazione.

**PRESIDENTE:**

Grazie, Consigliere Baggio. Mettiamo in votazione il punto n.7: "Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale". Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Quindi astenuti il Consigliere Zen, Consiglieria Vanin, Consigliere Baggio, Consigliere Guidolin e Consigliere Bizzotto. Votazione per immediata eseguibilità, favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Come prima, il Consiglio approva.

*Chiusa la discussione e dato atto che per gli interventi integrali si fa riferimento alla registrazione audio/video digitale, a tutti gli effetti di legge documentazione amministrativa che, depositata agli atti di questa seduta, ne costituisce parte integrante e sostanziale.*

**Vista** la suestesa proposta di deliberazione;

**Premesso:**

- che l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

**Vista** la propria deliberazione n. 17 del 29.03.2021 con la quale si istituiva il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento comunale per l'applicazione del canone di cui sopra;

**Visto** il D.L. 124/2019 art. 10 bis che estende il ravvedimento operoso dei tributi erariali anche ai tributi locali con la possibilità di regolarizzare i propri versamenti fino a 5 anni dalla data dell'omesso o errato versamento e che la regolarizzazione è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

**Considerato** che il precedente Regolamento approvato con D.C.C. n. 17 29.03.2022 non prevedeva l'utilizzo del “ravvedimento operoso” per i contribuenti che volontariamente intendano regolarizzare le violazioni di omesso o parziale versamento del Canone Unico Patrimoniale e mercatale ;

**Considerato** che si rende necessario modificare l'art. 20, art. 60, art. 74 del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29/03/2021 e prevedere che, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente possa regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs.472/97 e ss. mm. ii. in tema di ravvedimento operoso ;

**Dato atto** che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 - non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

**Precisato** che le modifiche apportate risultano nel testo di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta il regolamento con evidenziate in grassetto le parti variate e aggiunte;

**Dato atto** che il Regolamento in oggetto, nella sua nuova versione che comprende le modifiche adottate con il presente atto, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022;

**Visto** che la presente proposta di deliberazione viene esaminata in data 19/12/2022 dalla 1^ Commissione Consiliare;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
Presenti: Sindaco + n. 15 Consiglieri – Astenuti n. 5 (Vanin Giulia, Zen Angelo, Baggio Gian Paolo, Guidolin Emanuele e Bizzotto Matteo)  
Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1) di approvare l’aggiornamento al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come dettagliato nel testo di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui sono evidenziate in grassetto le parti variate e aggiunte;

2) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico e mercatale così come modificate, decorrono dall’1/1/2022 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Con separata votazione (astenuti n. 5: Vanin Giulia, Zen Angelo, Baggio Gian Paolo, Guidolin Emanuele e Bizzotto Matteo - favorevoli n. 11) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00.

\*\*\*\*\*

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Grandotto Chiara

IL VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa Sabrina Bonato

---

### **P U B B L I C A Z I O N E**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma L. 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17/02/2023

IL VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa Sabrina Bonato

### **E S T R E M I E S E C U T I V I T À**

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data \_\_\_\_\_

Addì, 27/02/2023

IL VICE SEGRETARIO  
Dott.ssa Sabrina Bonato

---